

**SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA DIREZIONE LAVORI PER LA PARTE ARCHITETTONICA**

**DELL'INTERVENTO DI MESSA SICUREZZA, DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO**

**E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SAPONIFICIO ;**

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

L'anno 2020, il giorno ..... del mese di ..... in Cava

Manara,

**TRA**

Amministrazione Comunale di Cava Manara , nella persona dell'ing.

Davide Zoccarato , Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di

Committente

**E**

Debora Perina con studio professionale in Stradella (PV) via Cavour n. 14

(p.iva 01853870184), iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Pavia

al n 604 , di seguito Professionista

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – OGGETTO, PRESTAZIONI E TERMINI DELL'INCARICO**

L'incarico, tenuto conto di quanto offerto, dichiarato e previsto nella

documentazione sottoscritta per accettazione da parte del Professionista,

prevede le seguenti prestazioni:

- **direzione dei lavori e contabilità** secondo quanto stabilito dagli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;
- **certificato di regolare esecuzione** (art. 237 del D.P.R 207/2010 e art.)
- **assistenza al RUP.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio qualora , per qualsiasi ragione, decidesse di non dar corso alla realizzazione dell'opera con

il solo pagamento delle prestazioni effettuate senza la corresponsione di alcun indennizzo .

**I tempi di espletamento delle prestazioni sono i seguenti:**

L'incarico di cui trattasi avrà inizio dalla comunicazione di affidamento e terminerà con la consegna degli elaborati richiesti e previsti dalla normativa in materia di opere e lavori pubblici .

Il professionista è obbligato all'osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs n 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 TITOLO IX - CONTABILITA' LAVORI

**Art. 2. PENALI**

Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno oltre i termini stabiliti di cui all'art. 1.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o

dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il

10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi

contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può

procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico

incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione

committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni

d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle

omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente

debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Lo svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di

cui sopra, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato

con d.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente, al D.Lgs. 50/2016,

ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

### **ART. 3 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Il professionista si impegna a produrre, gli elaborati eventualmente

necessari in almeno due copie cartacee nonché una copia digitale in

formato word e dwg; si impegna altresì a collaborare attivamente con il

RUP.

### **ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI**

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono

stati determinati in sede di procedura di affidamento a partire dal

compenso risultante dall'applicazione del Decreto 31 ottobre 2013, n.143.

Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i

corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile per tutte le prestazioni descritte precedentemente pari ad €

.....(da compilare a cura della stazione appaltante dopo l'assegnazione del servizio) oltre contributo Inarcassa ed iva per un totale di €

.....(da compilare a cura della stazione appaltante dopo l'assegnazione del servizio)

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui sopra, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. Si precisa che il corrispettivo sarà rideterminato anche nel caso in cui l'importo dei lavori dovesse essere inferiore a quanto previsto.

#### **ART. 5 - PAGAMENTO DEI COMPENSI**

Gli onorari verranno corrisposti nel seguente modo:

- 20% all'inizio dei lavori (verbale consegnal avori).
- 70% a stati di avanzamento .
- 10% a saldo con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non rispetti i suddetti termini di pagamento, ritardando oltre i 60 giorni, sulle somme non pagate decorreranno a favore del Professionista gli interessi.

#### **ART. 6 - DIVERGENZE**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla

transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pavia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della L. n. 244/2007 è esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 7 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza sin dal momento della sua presentazione, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del tecnico incaricato.

**ART. 8 – ADEMPIMENTI CONCLUSIVI**

Il professionista è assicurato con Polizza n.403367676 emessa da AXA assicurazioni S.p.A. in corso di validità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cava Manara , lì .....

Il committente

il professionista